

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale

Sentenza 13 marzo 2019, n. 11178

Integrale

Misura cautelare - Custodia in carcere - Associazione mafiosa - Delitti contro la persona e contro il patrimonio - Condotta partecipativa - Caratteristiche - Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni accusatorie del coimputato o coindagato - Attendibilità e credibilità - Sussistenza

Integrale

Misura cautelare - Custodia in carcere - Associazione mafiosa - Delitti contro la persona e contro il patrimonio - Condotta partecipativa - Caratteristiche - Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni accusatorie del coimputato o coindagato - Attendibilità e credibilità - Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani - Presidente

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 5/7/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per l'indagato, l'avv. (OMISSIS), il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5/7/2018, il Tribunale del riesame di Catania aveva rigettato l'impugnazione proposta, nell'interesse di (OMISSIS) avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania irrelata 11/6/2018, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto previsto, dall'articolo 416-bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e, 5, per aver fatto parte "a partire (OMISSIS), di una associazione mafiosa, promossa e diretta da (OMISSIS) e (OMISSIS), costituente articolazione del clan (OMISSIS) ("OMISSIS)", la "quale" si avvaleva della forza di intimidazione dei suoi appartenenti e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà per la commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona e "contro il patrimonio, in vista del controllo del territorio e delle attività, lecite ed illecite, che cola" si svolgevano;

fatti contestati (OMISSIS) e sino alla esecuzione del provvedimento genetico. In particolare, (OMISSIS) era stato indicato quale soggetto che, affiliatosi nel corso del 2014, aveva "coadiuvato" il padre (OMISSIS), "corresponsabile" del territorio di Santa Maria di Licodia, nell'importazione di partite di sostanza stupefacente dalla Calabria, "mettendosi a disposizione" e fornendo, così, un contributo causale nella gestione del territorio di Santa Maria di Licodia.

A fondamento dei gravi indizi di reità sia l'ordinanza applicativa che quella del riesame avevano evidenziato L'avvenuta acquisizione - nell'ambito delle indagini denominate (OMISSIS) sull'articolazione del sodalizio mafioso dei " (OMISSIS) operante nel territorio di Paterno', in provincia di Catania, e capeggiata dai menzionati (OMISSIS) e (OMISSIS) - di captazioni relative, a colloqui in carcere, di intercettazioni delle utenze telefoniche degli indagati, di controlli di polizia giudiziaria, perquisizioni e, sequestri, nonché delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ex associati sia del clan (OMISSIS) che di altre famiglie mafiose, tra cui (OMISSIS), il quale aveva, fornito una serie di elementi "individualizzanti" sul periodo di affiliazione (estate 2014), sul luogo in cui essa era avvenuta (presso l'abitazione del sodale (OMISSIS)), sul soggetto che aveva presentate (OMISSIS) e (OMISSIS), al "gruppo" ((OMISSIS)), nonché, sulle modalità con cui il capo storico, della cosca, (OMISSIS), aveva dato il benessere alla loro affiliazione, indicando, altresì, lo specifico settore di competenza del ricorrente, ovvero quello degli stupefacenti. Dichiarazioni, queste, riscontrate dalle captazioni compiute nel procedimento "(OMISSIS)" e relative al periodo compreso tra ottobre e dicembre 2014, dalle quali era emerso come (OMISSIS) e il padre (OMISSIS) si interfacciassero, con frequenti contatti telefonici, con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti affiliati al sodalizio mafioso; e, come i due (OMISSIS) si incontrassero abitualmente con gli altri componenti del gruppo criminale nell'abitazione di (OMISSIS).

Una presenza del ricorrente a discussioni aventi valenza chiaramente associativa che è stata ritenuta indicativa del suo ruolo di affiliato, sia pure in posizione subalterna a quella del padre, venendo l'inserimento dei (OMISSIS) nel consesso associativo plasticamente evidenziato dall'utilizzo dell'emblematico, "no" per riferirsi ai componenti del sodalizio.

Il legame di (OMISSIS) con gli associati del gruppo (OMISSIS) era emerso, altresì, da una conversazione telefonica intercettata in data 8/4/2015, allorché, dopo avere appreso dell'arresto, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, del procedimento "(OMISSIS)", di numerosi affiliati, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l'indagato aveva contattato la sua ex compagna, con la quale si era confidato, piangendo e raccontando quanto accaduto e esternando, altresì, preoccupazione per le proprie sorti.

Secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito, l'ulteriore attività d'indagine svolta nel procedimento "(OMISSIS) 2" aveva attestato la perdurante affiliazione di (OMISSIS) e del figlio (OMISSIS) fino al 2018, tenuto conto sia dell'intercettazione del colloquio in carcere tra (OMISSIS), il nipote (OMISSIS) e il suocero (OMISSIS) del 7/2/2013, nel corso della quale il primo, parlando del suo progetto di creare un gruppo autonomo nella "piazza di spaccio" di Santa Maria di Licodia, argomentava che "(OMISSIS)" (cioè (OMISSIS)) non poteva obiettare nulla perché non aveva loro portato nulla; sia delle conversazioni intercettate tra il 5 e 18/5/2018 (prog. 11929, 6880, 11937, 11938, 11948, 11949, 6885, 6888, 11959, 12301) sarebbe emerso che "(OMISSIS)" e il figlio (OMISSIS) erano impegnati in attività illecite, unitamente agli altri sodali, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tali essendo state ritenute le "consegne" di denaro tra affiliati al clan mafioso (OMISSIS) in specie in assenza di plausibili spiegazioni alternative.

2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione, lo stesso (OMISSIS) per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att.

c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 273 c.p.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3, in relazione all'articolo 416 bis c.p.p.. In particolare, il ricorrente lamenta ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l'erronea valutazione di gravita' indiziaria in relazione al delitto previsto dall'articolo 416-bis c.p., ipotizzata dal Tribunale, del riesame di Catania nelle forme della c.d. "messa a disposizione".

Invero, il ricorso deduce l'assenza di riscontri individualizzanti rispetto all'unica chiamata in reita', proveniente dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), il quale avrebbe attribuito al padre di (OMISSIS) il ruolo di corresponsabile (unitamente a (OMISSIS)) del gruppo (OMISSIS) di Santa Maria di Licodia, nonche' il ruolo di fornitore di droga, insieme a (OMISSIS). Rispetto a tali dichiarazioni, la "figura dell'odierno ricorrente sarebbe stata affiancata a quella del padre senza alcuna specificazione ulteriore, avendo il Tribunale del riesame definito la sua posizione come "ancillare" rispetto a quella del padre.

Al contrario, il collaboratore di giustizia (OMISSIS), sentito all'interrogatorio del 9/1/2018, non avrebbe riconosciuto, in foto, (OMISSIS) e non avrebbe, dunque, fornito ulteriori elementi di riscontro individualizzante, diversamente da quanto avvenuto per la posizione del padre. In questo modo, il Tribunale del riesame avrebbe, fatto errata applicazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 3, sicche' l'assenza di riscontri individualizzanti e esterni al narrato del collaboratore, imporrebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. In data 29/10/2018 e' pervenuta in Cancelleria una memoria, presentata dall'avv. (OMISSIS) nell'interesse dell'indagato, contenente motivi nuovi, con i quali la difesa deduce "violazione di legge penale quanto alla valutazione dei cosiddetti riscontri esterni", avendo il Tribunale del riesame errato nel ritenere che le dichiarazioni di (OMISSIS) fossero state riscontrate da intercettazioni ambientali riguardanti soprattutto il padre dell'indagato e riferibili a episodi di presunto spaccio di stupefacenti e non al reato associativo. Quanto a (OMISSIS), si ribadisce il mancato riconoscimento in foto di (OMISSIS) e la circostanza che le sue provalazione si riferissero unicamente al padre (OMISSIS), in questo modo censurandosi, sul piano logico, l'estensione anche al figlio delle vicende del genitore, dal Tribunale del riesame fondate, in via deduttiva, sulla asserita vicinanza di (OMISSIS), definitivo come "ombra" del padre a partire dal 2014 (v. pag. 11 dell'ordinanza impugnata).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. rincorso e' infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita', ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, e' sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare, un giudizio di qualificata probabilita' sulla responsabilita' dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.

Ne consegue che i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, se precisa, coerente e circostanziata, che abbia trovato riscontro in elementi esterni.

2.1. In particolare, nella materia cautelare, la giurisprudenza di legittimita' ritiene che le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata a imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'articolo 273 c.p.p., comma 1, - in virtua' dell'esplicito richiamo all'articolo 192, commi 3 e 4, operato dall'articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, introdotto dalla L. 63 del 2001, articolo 11 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate, da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioe' da attribuire capacita' dimostrativa e persuasivita' probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse (Sez. U, n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598 e, nella giurisprudenza successiva, ex plurimis Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683). Dunque, secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimita' (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep: 2013, Aquilina, Rv. 255145), il giudice e' chiamato a verificare, ai sensi dell'articolo 192 c.p.p., comma 3, la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilita' soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilita' intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneita', la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilita' oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni - alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolante", probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correita' (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore; Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni, accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, h. 255143 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

2.2. Sempre preliminarmente, va ricordato che la condotta di partecipazione a un'associazione mafiosa, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, non puo' consistere in un mero status, ne' in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e' causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale puo' assumere forme e contenuti diversi e variabili, cosi' da delineare una figura; di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della

struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Marinino, Rv. 231670, più recentemente Sez. 2, n. 31541, del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del 1/3/2016, Archina, Rv. 267418; Sez. 1, n. 39543 del 24/6/2013, Fontana, Rv. 257447). Stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio che deve essere valutata alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono e emergono anche da significativi *facta concludentia* (Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273571).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'ordinanza ha correttamente vagliato la credibilità soggettiva del dichiarante, sottolineando la genesi e l'importanza della collaborazione di (OMISSIS), "avendo questi deciso autonomamente e spontaneamente di collaborare allorché era libero e senza che su di lui gravassero indizi in ordine ai gravissimi fatti, di reato - quali l'omicidio (OMISSIS) e il tentato omicidio (OMISSIS) - dei quali, dio nonostante, si è autoaccusato chiamando in causa soggetti a lui storicamente - ed anche affettivamente - vicini". Sotto altro profilo, onde sottolineare la qualità del suo contributo dichiarativo, l'ordinanza ha puntualmente posto in luce come (OMISSIS), "grazie alla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e circostanze dei quali si era reso personalmente responsabile o che, comunque, aveva appreso in considerazione del ruolo di primo piano ricoperto nell'organigramma associativo", avesse reso dichiarazioni "estremamente analitiche, fornendo informazioni dettagliate e di assoluta attualità in merito alle dinamiche criminali del territorio di riferimento", tanto, da beneficiare, nei procedimenti che lo hanno riguardato, della speciale circostanza attenuante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 8.

3.1. Quindi, il Tribunale del riesame ha puntualmente scrutinato gli elementi dichiarativi "individualizzanti" forniti da (OMISSIS), che ha dettagliatamente collocato temporalmente l'inizio dell'affiliazione dell'indagato (nell'estate 2014), ha riferito, sul luogo in cui essa era avvenuta (l'abitazione del sodale (OMISSIS)), sull'identità del soggetto che "aveva presentato (OMISSIS) e (OMISSIS) al resto del "gruppo" ((OMISSIS)), nonché sulle modalità con cui il capo storico della cosca (OMISSIS), aveva dato il benestare alla loro affiliazione, indicando, altresì, lo specifico settore di competenza del ricorrente, ovvero quello degli stupefacenti.

3.2. Ancora: i giudici del riesame hanno puntualmente passato in rassegna gli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni di (OMISSIS).

Sotto un primo profilo, sono state valorizzate le captazioni effettuate nel procedimento "(OMISSIS)" e relative al periodo compreso tra (OMISSIS) da cui era emerso come (OMISSIS) e il padre (OMISSIS) si interfacciassero, con frequenti contatti telefonici, con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti affiliati al sodalizio mafioso; e come i due (OMISSIS) si incontrassero abitualmente con gli altri componenti del gruppo criminale presso l'abitazione di (OMISSIS).

In particolare, in occasione di alcune captazioni del 12/10/2014 (cfr. quelle contrassegnate, con i nn. - 671, 672, 673 e 674), i due (OMISSIS), presenti nell'abitazione di (OMISSIS), avevano discusso con lo stesso (OMISSIS) e con (OMISSIS) di forniture di stupefacenti dalla Calabria; e, nel frangente (OMISSIS) aveva chiarito che, in caso di acquisto di droga dalla Calabria, il trasporto doveva essere a carico dei venditori e aveva chiesto a (OMISSIS) la quantità che dovevano acquistare. Inoltre, nello stesso frangente i presenti avevano parlato della situazione di generale malcontento dovuta al modo con cui (OMISSIS) gestiva la "cassa comune", con riferimento diretto anche a contrasti avuti proprio da (OMISSIS) (un mese prima dell'inizio della sua collaborazione) con lo stesso (OMISSIS), avanzando perplessità sulla capacità di quest'ultimo e di (OMISSIS) (figlio del capo storico (OMISSIS), nella conversazione chiamato "zio") di reggere le redini dell'organizzazione; e avevano fatto, altresì, riferimento alle azioni poste in essere da (OMISSIS) di Santa Maria di Licodia, al quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano collegati, essendo il primo "corresponsabile" sia Santa Maria di Licodia insieme a (OMISSIS), secondo quanto riferito, ancora una volta, da (OMISSIS).

Una presenza del ricorrente che in quanto avvenuta, in occasione di discussioni su tematiche di chiara valenza associativa, è stata ritenuta indicativa, con giudizio di fatto immune da censure logiche, del suo ruolo di affiliato, sia pure in posizione subalterna a quella, del padre, venendo l'inserimento dei (OMISSIS), nel consesso associativo plasticamente evidenziato, nel corso, delle conversazioni intercettate, dell'utilizzo dell'emblematico "noi" per fare riferimento ai componenti del sodalizio.

Inoltre, il legame di (OMISSIS) con gli associati del gruppo (OMISSIS) è stato, altresì, ritenuto dimostrato; ancora una volta in maniera niente affatto illogica, alla stregua, di una conversazione telefonica intercettata in data 8/4/2015, allorché, dopo avere appreso dell'arresto, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare del procedimento "(OMISSIS)", di numerosi affiliati, tra cui (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS), l'indagato aveva contattato la sua ex compagna, con la quale si era confidato, piangendo e raccontando quanto accaduto e esternando, altresì, preoccupazione per le proprie sorti.

Infine, l'ulteriore attività d'indagine svolta nel procedimento "(OMISSIS)" ha attestato la perdurante, affiliazione di (OMISSIS) e del figlio (OMISSIS) fino al 2018. Ciò, in primo luogo, sulla base dell'intercettazione del colloquio in carcere tra (OMISSIS), il nipote, (OMISSIS), e il suocero (OMISSIS) del 7/2/2013, nel corso della quale il primo, parlando del suo progetto di creare un gruppo autonomo nella "piazza di spaccio" di (OMISSIS), argomentava che "(OMISSIS)" (cioè (OMISSIS)) non poteva obiettare nulla perché non aveva loro portato nulla. Una conversazione che è stata interpretata, in maniera pienamente logica, dal Collegio estensore, come indicativa del ruolo attualmente ricoperto

conversazione che è stata interpretata, in maniera pienamente, logica, dal Collegio catanese, come indicativa del ruolo attualmente ricoperto, ancora nel febbraio 2018, da (OMISSIS) quale responsabile di (OMISSIS), tanto da indurre (OMISSIS) a giustificare, con il nipote (OMISSIS) e il suocero (OMISSIS), "l'invasione" del territorio affidato allo stesso (OMISSIS). Ed essendo (OMISSIS), sin dal 2014, la vera e propria "ombra" del padre, il Tribunale del riesame ha ritenuto, con inferenza pienamente logica, che anche il figlio fosse ancora affiliato al clan.

In secondo luogo, dalle conversazioni intercettate tra il 5 e 18/5/2018 (prog. 11929, 6880, 11937, 11938, 11948, 11949, 6885, 6888, 11959, 12301) è emerso che "(OMISSIS)" e il figlio (OMISSIS) erano impegnati in attività illecite, unitamente agli altri sodali, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tali essendo state ritenute, in assenza di plausibili spiegazioni alternative, le "consegne" di denaro tra affiliati al clan mafioso (OMISSIS).

4. Alla luce del compendio più sopra riassunto, l'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto, offrendo puntuale e congrua motivazione, l'esistenza di un ragionevole e qualificato quadro di probabilità in relazione all'affiliazione, del ricorrente a un sodalizio di tipo mafioso, nei confronti del quale, seppure in posizione "ancillare" rispetto al padre (OMISSIS), egli si, era "messo a disposizione") fornendo un contributo causale nella gestione del territorio di (OMISSIS), con specifiche competenze nel settore del traffico di droga e in questo modo accrescendo la capacità operativa dell'associazione. In questo modo, l'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione dei già menzionati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in "materia di partecipazione al sodalizio mafioso.

5. A fronte della puntuale ricostruzione del quadro indiziario, il ricorso ha svolto generiche osservazioni critiche, affermando l'assenza di riscontri estrinseci alla chiamata in correità proveniente dal collaboratore (OMISSIS), in violazione dell'articolo 192 c.p.p., comma 3, atteso che le intercettazioni ambientali, riguardanti soprattutto il padre dell'indagato, sarebbero riferibili a episodi di presunto spaccio di stupefacenti e non al reato associativo e che le dichiarazioni di (OMISSIS) si riferirebbero unicamente al padre (OMISSIS).

In questo modo, nondimeno, il ricorso ha pretermesso ogni disamina critica delle captazioni ambientali relative agli incontri tra i due (OMISSIS) e gli altri componenti della consorte, nel corso del quale i partecipanti facevano riferimento agli affari del clan e a vicende di interesse associativo; e, soprattutto, non ha in alcun modo preso in considerazione la valutazione del significato indiziario di tale compendio istruttorio, che i Giudici di merito hanno ritenuto indicativo della stabile partecipazione al sodalizio dell'indagato.

6. Pertanto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale è rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità; medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.